Palat. L. 98

L. 98.
1821.
8441.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto il decreto de' 13 Aprile 1818, col quale fu istituito nella dipendenza dell' abolita Real Segreteria e Ministero di Stato della Cancelleria generale del Regno uno stabilimento tipografico, cui venne accordata la privativa della stampa, ristampa e vendita della collezione delle leggi e decreti, de' codici, e dell' almanacco Reale, e varie disposizioni furono prese per l' amministrazione de' fondi risultanti dal prodotto della privativa medesima.

Considerando che prima del 1806, allorchè la Stamperia Reale formava parte delle attribuzioni della nostra Segreteria di Stato di Casa Reale, simile privativa trovavasi, tra l' altro alla Stamperia medesima accordata, come quella che esclusivamente era incaricata del servizio di tutte le nostre Segreterie di Stato.

58
2
162

Volendo ora richiamare in osservanza l'antico sistema, e restituire a quello stabilimento, rientrato nella dipendenza di detta nostra Segreteria di Stato di Casa Reale, i dritti, i privilegj, e le prerogative, delle quali era prima in possesso.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi, e del Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni.

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto siegue.

ART. I.

Lo stabilimento tipografico da noi creato coll'anzidetto decreto de' 13 Aprile 1818 nella dipendenza dell'abolita Real Segreteria e Ministero di Stato della Cancelleria generale del regno, è soppresso: e quindi restano rivocate tutte le disposizioni contenute in detto Real Decreto, tanto per la privativa accordata allo Stabilimento medesimo, quanto per la sopraintendenza ed amministrazione de' fondi risultanti dal prodotto di tale privativa. La Commessione a quest'oggetto istituita in detta Real Segreteria sotto gli ordini del Ministro Cancelliere è del pari soppressa. E finalmente valendoci della facoltà di poter recedere dal contratto passato tra detta Real Segreteria, e D. Carlantonio Beranger, per la fornitura dell'indicato stabilimento tipografico, ed a norma del patto quivi contenuto, dichiariamo che il contratto medesimo resta sciolto. Il nostro Segretario di Stato di Casa Reale ci propor-

rà l' occorrente sulla indennità, cui il Signor Beranger ha dritto a termini di tale contratto per lo scioglimento del medesimo.

ART. II.

La Stamperia Reale, oltre a' privilegii e prerogative, delle quali è stata finora in possesso, reassumendo gli altri antichi suoi dritti, di cui le accordiamo ora la conferma, goderà la privativa della stampa, ristampa, e vendita di tutt' i Codici, della collezione delle leggi e decreti, dell' almanacco Reale, e dell' almanacco della nostra Real Corte, non che della stampa de' decreti in fogli volanti, degli atti, registri, ed altre carte, che occorrono alle nostre Segreterie di Stato, ed alle varie dipendenze della nostra Real Casa. Un bollo particolare contrasegnerà le opere, che usciranno dai torchi di detta Stamperia, e verrà questo determinato dal nostro Segretario di Stato di Casa Reale.

ART. III.

Proibiamo a tutti gli Stampatori di stampare o ristampare qualunque delle opere enunciate nell' articolo precedente, e vogliamo che per mezzo della Polizia ne venga loro formalmente ingiunto l' obbligo, sottoponendosi i contravventori alle pene contenute nel corpo delle leggi.

ART. IV.

Incarichiamo inoltre tutt' i Segretarj di Stato, e Direttori delle nostre Segreterie a dare le più energiche disposizioni, perchè sia esattamente osservato quel che abbiamo prescritto per le stampe de' rispettivi loro dipartimenti, e 'l Segretario di Stato di Casa Reale farà lo stesso per le amministrazioni che ne dipendono.

ART. V.

La compilazione dell' almanacco Reale, e la raccolta delle leggi e decreti, che debbono far parte della collezione officiale, continuerà provvisoriamente e fino a nuova nostra sovrana risoluzione ad essere affidata alla Real Segreteria di Stato degli Affari Interni. Il Direttore della medesima passerà alla Stamperia Reale tanto l' almanacco originale da stamparsi, quanto le copie legali delle leggi e decreti, che gli saranno inviate da tutte le Reali Segreterie di Stato, e che per la loro autenticità verranno, giusta il sistema attuale, contrasegnate colla sua firma. Lo stesso Direttore destinerà tra gl'impiegati dell' abolita Real Segreteria e Ministero di Stato della Cancelleria quel numero d' individui, che crederà necessarii per occuparsi unicamente di questo lavoro, e per assistere alla stampa, della cui esattezza saranno responsabili. La compilazione dell' almanacco della nostra Real Corte è confidata al nostro Segretario di Stato di Casa Reale.

ART. VI.

L' associazione alla collezione delle leggi e decreti, già aperta per conto dell' abolito stabilimento tipografico continuerà ad aver luogo, e continuerà ancora ad essere obbligatoria per tutt' i Comuni de' nostri Reali Dominii di quà e di là dal Faro, per conto della Stamperia Reale. Il prezzo di tale associazione sarà regolato col sistema attualmente in vigore, cioè che per ciascun Comune non oltrepasserà la somma di quindici carlini annui in carta ordinaria, e pe' particolari non maggiore di carlini ventiquattro l'anno in carta reale, nè di venti in carta ordinaria.

ART. VII.

Sarà conservato l' attual sistema per la distribuzione gratuita da farsi nella Stamperia Reale degli esemplari della collezione delle leggi a benefizio de' pubblici funzionarii.

ART. VIII.

Il prodotto dell' associazione e vendita di tutte le opere enunciate ne' precedenti articoli, il prezzo delle altre stampe, ed in fine tutte le rendite siano ordinarie che straordinarie della Stamperia Reale saranno rimesse con fedi di credito al Segretario di Stato di Casa Reale o mensualmente o alla scadenza de' rispettivi pagamenti, per accreditarsi alla madrefede colla intestazione *Casa*

Reale, nel modo stesso che si pratica per tutti gli altri cespiti della Casa Reale medesima.

ART. IX.

Saranno eziandio nell' indicato modo trasmessè al detto Segretario di Stato le somme risultanti dalla vendita già fatta de' codici, dell' almanacco, e dall' associazione e vendita della collezione delle leggi e decreti, amministrato dall' abolita Commessione, di cui si è fatta parola nell' art. 1.°, e che trovansi ora disponibili. La stessa Commessione ne giustificherà il quantitativo, presentando al nostro Segretario di Stato di Casa Reale il conto documentato del prodotto della vendita ed associazione suddetta. Questo conto sarà a noi rassegnato dal suddetto Segretario di Stato, il quale prenderà i nostri ordini sull' impiego tanto di dette somme, che delle altre descritte nell'art. 8.° e che noi ci riserbiamo di destinare per oggetti di pubblica utilità.

ART. X.

Sarà fatto coll' intervento del Contador principale della Casa Reale un esatto inventario di tutto ciò che esiste nel deposito dell' abolito stabilimento tipografico, e che rimane alla libera nostra disposizione, compresi gli esemplari invenduti de' codici, dell' almanacco, della collezione delle leggi, le carte, le stampe, i rami, gli

scaffali ec., e ne sarà fatta la consegna al Direttore della Stamperia Reale, il quale ne soscriverà l' atto, insieme col Contador principale, e cogl' individui dell' abolita Commessione.

ART. XI.

Tutt' i nostri Segretarj di Stato, e Direttori delle Reali Segreterie di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 1 Agosto 1821.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi
firm., MARCHESE RUFFO.

Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli affari Interni
fir., GIAMBATTISTA VECCHIONE.

Per copia conforme
Il Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi
MARCHESE RUFFO.

Digitized by Google